



Data 15 gennaio 2007

| Protocollo N° 21856/50.00.12

| Allegati N°

Oggetto: CC.CC.NN.LL delle aree dirigenziali relativi al biennio economico 2004-2005. Circolare applicativa.

Ai Sigg. Direttori Generali  
delle UU.LL.SS.SS.  
e delle Aziende Ospedaliere  
del Veneto  
LORO SEDI

Al Signor Direttore Generale  
dell'Istituto Zooprofilattico  
Sperimentale delle  
Venezie  
LEGNARO (PD)

Al Signor Direttore  
Generale dell'ARPAV  
PADOVA

Al Signor Commissario Straordinario  
dell'Istituto Oncologico Veneto  
PADOVA

Come già anticipato nel corso della riunione tenutasi il giorno 8 settembre u.s. con i responsabili dei Servizi del Personale, si ravvisa l'opportunità, stante le difficoltà interpretative e i dubbi applicativi manifestati, di fornire indicazioni in merito alla corretta e uniforme lettura di alcune disposizioni dei CC.CC.NN.LL. in oggetto indicati.

Al riguardo, fermo restando quanto già rappresentato dallo scrivente con nota prot. n. 424443/50.00.12 del 14 luglio 2006 in merito alle modalità di corresponsione dei benefici economici dovuti, si precisa quanto segue.

Il biennio economico in argomento introduce (agli artt. 5 e 6, commi 6, del CCNL dell'area medica e veterinaria e agli artt. 3, 5 e 6, commi 6, del CCNL dell'area della dirigenza STPA) un nuovo livello stabile di retribuzione di posizione a favore dei dirigenti cui è conferito un incarico di cui all' art. 27, lettera c) dei CC.CC.NN.LL. dell'8/6/2000 e in possesso di requisiti specifici, configurando due fattispecie che, pur riconducibili al medesimo incarico, sono distinte per una diversa retribuzione di posizione minima contrattuale unificata.



I CC.CC.NN.LL. prevedono una fase di prima applicazione, comportante l'attribuzione automatica della retribuzione di posizione minima contrattuale unificata, che non pare sollevare dubbi. Infatti, la stessa spetta a tutti i dirigenti a rapporto di lavoro esclusivo cui è conferito un incarico ex art. 27, lettera c) dei CC.CC.NN.LL. 8/6/2000, ivi compresi quelli con esperienza professionale minore di 15 anni, che, alla data del 31/12/2001, godevano di una retribuzione di posizione minima contrattuale pari, nelle parti fissa e variabile, alla misura espressamente indicata dalle disposizioni contrattuali (artt. 5 e 6, commi 5, del CCNL dell' area della dirigenza medica e veterinaria e artt. 3, 5 e 6, commi 5, del CCNL dell'area della dirigenza SPTA). In sostanza i destinatari del beneficio sono i dirigenti già appartenenti al X livello retributivo.

Va precisato che ai dirigenti che godevano originariamente di tale retribuzione minima contrattuale e ai quali nel frattempo sia stato conferito un incarico di direzione di struttura semplice o complessa, spettano esclusivamente gli incrementi previsti in relazione a tali incarichi dalle tabelle contenute negli articoli contrattuali sopra citati.

La fase successiva, riguardante l'applicazione degli artt. 5 e 6, commi 7, del CCNL dell'area della dirigenza medica e veterinaria e degli artt. 3, 5 e 6, commi 7, del CCNL dell' area della dirigenza SPTA, è caratterizzata dalla dinamicità e necessita di alcuni approfondimenti .

Preliminarmente, al fine di non creare disparità di trattamento tra i dirigenti già appartenenti al X livello e quelli che hanno maturato 15 anni di anzianità alla data di entrata in vigore del CCNL, si invitano le SS.LL. a riconoscere il beneficio in questione a tutti questi ultimi, a condizione che siano stati valutati positivamente dal Collegio Tecnico secondo quanto indicato al successivo capoverso e siano titolari di un incarico ex lett. c) dell'articolo 27 dei CC.CC.NN.LL. 8.06.2000, utilizzando, per la copertura della spesa, la generalità delle risorse disponibili nel fondo di posizione, ad eccezione di quelle necessarie per finanziare la parte variabile della retribuzione di posizione.

Dopo l'entrata in vigore dei CC.CC.NN.LL., stipulati il 5 luglio 2006 e una volta provveduto ad attribuire il beneficio ai dirigenti indicati al precedente capoverso, le condizioni per l'attribuzione agli ulteriori destinatari del nuovo livello di retribuzione di posizione minima contrattuale sono:

1. la maturazione di quindici anni di esperienza professionale;
2. la valutazione positiva da parte del Collegio Tecnico, che :
  - a) per il personale medico, veterinario e sanitario, è costituita dalla valutazione effettuata ai fini del riconoscimento, al quindicesimo anno, della fascia di



indennità di esclusività, ai sensi dell'art. 26, comma 2, lett. c) del CCNL 3/11/2005,

b) per il personale dei restanti ruoli, è costituita dalla valutazione positiva di cui all'art. 11, comma 3 del CCNL 8/6/2000, Il biennio economico.

3. la presenza nel "fondo di posizione" delle risorse corrispondenti al valore, a regime, della nuova posizione economica raggiunta completamente al 31/12/2005, rese disponibili dai dirigenti che precedentemente ne hanno beneficiato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 degli articoli dei CC.CC.NN.LL. in oggetto indicati e che hanno "liberato", a seguito del conferimento ai medesimi di un incarico di struttura complessa o struttura semplice, o a seguito di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo.

E' appena il caso di precisare che la quota da utilizzare per l'assegnazione dei benefici di cui ai commi 7, resasi disponibile a seguito del verificarsi delle predette condizioni, è pari al valore indicato nei precedenti commi 6.

Nel sottolineare che le disposizioni contenute nei commi 7 entrano in vigore tassativamente dal 6 luglio 2006, si evidenzia che spetta all'Azienda decidere se utilizzare nel corso dell'anno solare, per l'attribuzione ad altri dirigenti dei livelli di retribuzione di posizione minima, le eventuali quote resesi disponibili a seguito di cessazioni o di conferimento di incarichi di struttura complessa o semplice a dirigenti precedentemente beneficiari, ovvero, ferma restando la temporanea assegnazione nel fondo di risultato secondo le regole contrattuali, se utilizzare tali quote per l'attribuzione dei benefici in parola con decorrenza dal 1 gennaio di ogni anno.

Va altresì precisato che nel caso in cui il dirigente cessi nell'arco temporale che va dal 1 gennaio 2004 al 30 dicembre 2005 ( o al quale , nello stesso periodo, sia stato conferito un incarico di struttura complessa o semplice), la quota resasi disponibile non corrisponde all'intera fascia della retribuzione di posizione minima contrattuale unificata di cui ai commi 6, ma a quella realmente maturata, che rientra nella disponibilità del fondo, per le finalità dello stesso, fermi restando gli utilizzi previsti in base alla regola della permeabilizzazione dei fondi contrattuali.

Si ritiene, comunque indispensabile che le Aziende predispongano un elenco di possibili beneficiari che, nella prima delle ipotesi sopra prospettate, dovrà essere aggiornato contestualmente all'attribuzione dei nuovi livelli di retribuzione minima e, nella seconda, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Al fine di non incorrere in comportamenti disomogenei e di garantire trasparenza procedurale nei confronti del dirigente, i criteri di assegnazione dei benefici di cui trattasi, vanno individuati nel Contratto Integrativo Aziendale.



Gli incrementi dei fondi di posizione delle due aree finalizzati all'attribuzione della nuova fascia vanno effettuati alle date del 1/1/2004, 1/2/2005 e 31/12/2005 e corrispondono al prodotto degli importi indicati nelle tabelle di cui agli artt. 5 e 6 dell'area della dirigenza medica e veterinaria ed agli artt. 3, 5 e 6 dell'area della dirigenza SPTA, per il numero degli incarichi in essere alle medesime date.

Si ricorda inoltre che solo la valutazione negativa ai sensi dell'art. 30 del CCNL 3/11/2005 può comportare, nei confronti del dirigente, la decurtazione del nuovo livello stabile di retribuzione di posizione.

Infine, il dirigente a rapporto di lavoro non esclusivo, che alla data del 1 gennaio 2006 ha optato per il rapporto di lavoro esclusivo, partecipa a pieno titolo, se in possesso dei prescritti requisiti, all'assegnazione, con decorrenza successiva al 5 luglio 2006, dei benefici di cui ai commi 6.

f.to

Il Segretario Regionale  
Sanità e sociale  
Dott. Giancarlo Ruscitti